



COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO

Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta

Cod. Fisc./P.I. 00553180043

email briga.alta@ruparpiemonte.it PEC briga.alta@cert.ruparpiemonte.it



Prot n. 2017/P/983

Ordinanza n.6/2017

In data 23/06/2017

OGGETTO:

Strada ex militare Monesi-Colle sei Signori – Limone Piemonte – la Brigue – Tende. Apertura del tracciato e regolamentazione della circolazione veicolare. Stagioni estive 2017/2018/2019.

II SINDACO

Premesso:

che sul territorio di questo Comune insiste una strada ex militare denominata Monesi- Colle dei Signori-Limone Piemonte – La Brigue - Tende che costituisce elemento territoriale particolarmente importante per una valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico e architettonico che può diventare la base per progettare e promuovere itinerari turistici, sportivi e culturali di grande valore e di forte attrattività;

che un tratto di detta strada compreso nel territorio del Comune di Briga Alta – Bivio delle Navette Colle Lago dei Signori – della lunghezza di circa Km.20,00 risulta dalla documentazione agli atti di proprietà del Comune stesso, e che al comune di Briga Alta competono la sorveglianza e la manutenzione di tale tratto di strada;

- che la suddetta strada è stata recentemente interessata da lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza , non ancora ultimati, nell’ambito del Programma ALCOTRA per il progetto “ Strada ex militare Monesi – La Brigue – Limone Piemonte – Col de Tende”;

- che per le stagioni estive 2017/2018/2019 si intende aprire al transito veicolare la citata rotabile prevedendo condizioni di accesso e limitazioni che soddisfino le condizioni poste dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio con nota protocollo 18256/A16.19.0 del 10 giugno 2015, e le prescrizioni espresse in sede di procedura di Valutazione di Incidenza dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi marittime con parere 8/2016;

- che in relazione ad alcune modifiche derivanti dall’esperienza gestionale degli scorsi anni e dagli eventi alluvionali dell’area dell’Alta Val Tanaro si è riproposta all’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime una valutazione sull’ordinanza che avrà validità per il prossimo triennio;

- che risulta necessario conservare la Strada e il suo valore storico e architettonico;

- che risulta necessario preservare il contesto naturale e paesaggistico all’interno del quale la Strada in oggetto si inserisce;

- che risulta necessario preservare ed assicurare la compatibilità dell'uso del tracciato con la presenza dei SIC/ZPS IT 1160056 "Alpi Marittime", e IT 1160057 "Alte valli Pesio e Tanaro" e sito natura 2000 n°FR9301561 "Marguareis – Ubac de Tende à Saorge";

- che risulta necessario garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che accedono alla Strada, rendendo possibile la loro convivenza in sicurezza;

- che si intende valorizzare il significato turistico della Strada, favorendo modalità di accesso e di transito sulla stessa che siano compatibili con la fruizione a fini turistici del contesto ambientale che la Strada attraversa;

- che si intende assicurare agli operatori locali che utilizzano la Strada per le proprie attività economiche modalità di fruizione compatibili con la gestione di queste ultime.

-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2016 con all'oggetto: Approvazione convenzione di cooperazione transfrontaliera relativa alla gestione della Strada Monesi –Colle di Tenda e regolamento per l'accesso ed il transito parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata alla presente ordinanza;

Considerato che la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile del servizio tecnico comunale all'emissione della predetta ordinanza di regolamentazione del transito sulla strada di cui in oggetto,

Considerato che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016 il tratto di strada Monesi Limone compreso tra la località Monesi di Triora e Località Plateau ha subito ingenti danni , pertanto in attesa che vengano ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza il transito è provvisoriamente deviato sulla pista forestale (denominata Pian del Manzo) con innesto dalla località Colletta di Upega.

Visti:

L'art,11 comma 4° della LR n.32 /1982 e ss.mm.ii;

Visti gli artt. 5,6,7,39,157 e 158. del vigente Codice della Strada D.lgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 12 giugno 2017 di parere valutazione di incidenza emessa dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;

Visto il D.lgs 267/2000 e smi;

Considerato che:

- la Strada ha caratteristiche fisiche e ambientali tali da richiedere particolari cautele per l'accesso e per il transito veicolare, nonché perizia e prudenza nella conduzione dei mezzi;

- la Strada è priva di protezioni a valle, soggetta alla formazione di buche e sconessioni, soggetta alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione

- per la ristrettezza della sede stradale, in molti tratti del percorso l'incrocio tra veicoli è malagevole o addirittura impossibile;
- in caso di pioggia o neve, il fondo può diventare molto sdruciolevole e rendere estremamente pericoloso il transito veicolare;
- la Strada attraversa un'area naturale di particolare valore ambientale, con presenza di fauna selvatica vagante e di mandrie di animali domestici in alpeggio;

ORDINA

l'apertura alla circolazione dei veicoli motorizzati del tratto di strada ex militare denominata "Monesi - Colle dei Signori-Limone Piemonte – La Brigue - Col de Tende" di competenza del Comune di Briga Alta , con la gestione controllata degli accessi e con le limitazioni e le modalità di seguito riportate:

1. La circolazione dei veicoli motorizzati in concomitanza con le condizioni metereologiche presenti in loco è consentita solo dall'ultimo sabato di giugno alla seconda domenica di ottobre e solo nelle seguenti fasce orarie:
 - da giugno a fine settembre fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 18,00);
 - -dal inizio ottobre alla seconda domenica di ottobre fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 18.00 – (ultimo ingresso ore 16,00);
2. La circolazione dei veicoli motorizzati è vietata per l'intera giornata del lunedì e martedì (le giornate di anno in anno saranno scelte dai Comuni in relazione alle necessità e esperienze maturate negli scorsi anni, con l'esclusione di quelli in possesso di permessi di categoria A e B di cui al successivo punto 6. Il divieto non è esteso al tratto compreso tra il Colle di Tenda (bivio bar marmotte) e arrivo seggiovia Cabanaira;
3. Su tutta la Strada è vietato procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h, fermarsi in prossimità di curve o dossi a visibilità ridotta e sostare, anche in fermata, al di fuori delle aree destinate a parcheggio segnalate. I cartelli che individuano le aree di sosta indicano il numero massimo di posti adibiti a parcheggio.
4. Su tutta la Strada è vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o qualsiasi altro tipo di rimorchio o appendice di ogni peso e dimensione.
5. L'accesso dei veicoli motorizzati nel tratto di Strada compreso tra la località "Cabanaira" e il Colle della Boaria, tra il Colle dei Signori ed il Bivio per passo Tanarello, nonché sulla pista forestale (denominata Pian del Manzo) con innesto dalla località Colletta di Upega, è regolato dall'apertura o chiusura di barriere mobili nei punti di accesso alla strada stessa, gestite dai Comuni di Limone Piemonte e Briga Alta; la temporanea assenza o inabilità di tali dispositivi è causa di automatica chiusura al transito della Strada.
6. L'accesso alla Strada con veicoli a motore nei tratti evidenziati al punto precedente è consentito previa acquisizione di permessi con le caratteristiche di seguito riportate.

- **Categoria A - Permesso stagionale**, con validità per l'intero periodo di apertura della strada; ciascun permesso rilasciato è valido per un numero massimo di due veicoli, specificamente identificati nella domanda.

Destinatari: proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi titolo sugli immobili serviti dalla Strada (conduttori di aziende agricole, gestori di fondi agricoli e forestali, caricatori di alpeggio, affittuari di territorio di caccia, gestori di rifugi o strutture turistiche personale addetto)

- **Categoria B - Permesso temporaneo**, con validità per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività in funzione delle quali il permesso è stato rilasciato, fino ad un massimo di 30 giorni; ciascun permesso rilasciato è valido per il numero un numero massimo di due veicoli, specificamente identificati nella domanda.

Destinatari: soggetti per i quali il transito è temporaneamente autorizzato per attività economiche (imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti) o con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio e di ricerca) e altre attività assimilabili.

Numero massimo di permessi concedibili: 50 per stagione.

- **Categoria C1- Permesso giornaliero** a pagamento, per autoveicoli.

Destinatari: tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie A e B.

Numero massimo di permessi concedibili: 80 per giornata

- **Categorie C.2: Permesso giornaliero** a pagamento, per motoveicoli, quadricicli e altri veicoli a motore.

Destinatari: tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti

Numero massimo di permessi concedibili: 140 per giornata

- I permessi giornalieri vengono rilasciati fino alle ore 18.00 delle giornate di apertura della Strada, dal personale addetto alle barriere mobili che regolano l'accesso alla Strada, situate in località Cabanaira nel territorio del Comune di Limone Piemonte e in località Le Navette – Bivio pista forestale per Upega nel territorio del Comune di Briga Alta.
- Il numero massimo di permessi giornalieri sopra indicati si intende quale somma di quelli rilasciati complessivamente
- Esclusivamente per i soggetti che pernottano nelle aree e negli esercizi con finalità ricettiva presenti sul territorio servito dalla Strada, il permesso giornaliero può essere esteso alla durata prevista del soggiorno, espressamente indicata in domanda, ma dà comunque diritto ad un unico accesso.
- I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati previa richiesta scritta da presentare al Comune gestore della strada. La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - generalità del richiedente;
 - giustificativo di proprietà, affitto, etc...
 - categoria di utenza e motivo del transito;
 - indicazione del tragitto da effettuare e della frequenza stimata;
 - dati dei veicoli da autorizzare (massimo due per ciascun richiedente).

Alla domanda dovranno essere allegati:

- fotocopia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di Circolazione dei veicoli;
- dichiarazione di presa visione e di accettazione della presente ordinanza.

Il permesso rilasciato conterrà:

- il numero progressivo di rilascio, distinto per categoria di utente;
 - il numero di targa del veicolo autorizzato;
 - il periodo di validità.
- o I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati entro 7 giorni dalla presentazione della domanda.
 - o È fatto obbligo ai titolari del permesso di collocare lo stesso sul veicolo autorizzato, in posizione ben visibile in modo da facilitare le operazioni di controllo e, comunque, di esibirlo a semplice richiesta del personale incaricato di presidiare le postazioni di accesso e di uscita dalla Strada.
 - o Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi già rilasciati
7. Il transito sulla Strada tratto nel compreso tra la località Bivio delle Navette e il Colle dei Signori è consentito ai veicoli in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a. massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
 - b. larghezza non superiore a 2,3 metri (totali, comprensivi di specchietti);
 - c. altezza non superiore a 2,5 metri;
 - d. lunghezza non superiore a 5,5 metri.
 8. Il personale incaricato di regolare gli accessi alle barriere mobili può comunque negare l'accesso a veicoli che, per le loro caratteristiche, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.
 9. L'accesso veicolare alla Strada può essere chiuso in qualsiasi momento per avverse condizioni metereologiche o per motivi di sicurezza.
 10. Manifestazioni turistiche, folcloristiche o ludico-sportive che prevedono l'accesso, anche a piedi, alla Strada sono soggette alla procedura di Valutazione di Incidenza ad opera dell'Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime, sia in periodo di apertura che in periodo di chiusura della strada. Nelle giornate in cui saranno autorizzate manifestazioni potrà essere diminuito il numero di permessi giornalieri, che sarà determinato in sede di autorizzazione.
 11. Le limitazioni e le modalità di accesso alla Strada di cui ai punti precedenti, con l'esclusione di quanto al punto 7, non si applicano ai veicoli delle Amministrazioni pubbliche, della protezione Civile e delle Società che gestiscono servizi pubblici, utilizzati per ragioni di servizio.

SEGNALETICA E STRUMENTI INFORMATIVI

I divieti e le prescrizioni disposti dalla presente Ordinanza sono resi noti al pubblico:

- mediante apposizione di idonea segnaletica prevista dal Codice della Strada, in almeno tre lingue dell'Unione Europea collocata nei punti di accesso e lungo la Strada;
- attraverso il sito istituzionale del Comune di Limone Piemonte e di Briga Alta
- attraverso i siti istituzionali degli enti coinvolti.

Per il tramite degli stessi canali di cui al comma precedente sono rese note anche le eventuali ordinanze di chiusura straordinaria.

La chiusura stagionale della Strada è prevista a decorrere dalle ore 18,00 dalla seconda domenica di ottobre salvo anticipo per avverse condizioni metereologiche.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che potrebbero derivare transitando in violazione ai divieti e prescrizioni posti in essere;

Gli Agenti della Forza Pubblica, di vigilanza degli Enti, i Funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale di cui all'art. 12 del vigente C.D.S., gli ausiliari del traffico e il personale della Ditta appaltatrice della gestione temporanea "Noir srl", sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga trasmessa anche alle Forze dell'ordine presenti sul territorio, alla Prefettura di Cuneo e all'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime per un' opportuno coordinamento delle attività di vigilanza.

L'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime è altresì incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e della rilevazione dei flussi di traffico e del monitoraggio della efficacia degli aspetti gestionali di cui al presente provvedimento.

La presente ordinanza sostituisce integralmente le precedenti ordinanze che pertanto con l'adozione del presente provvedimento si intendono revocate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

Il Responsabile del servizio tecnico

F.to in originale (Alberti Ivo)